



Corte III
C-1155/2013

Sentenza del 4 luglio 2013

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _____,
patrocinato da UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica,
Sig. Ludovico Gentile, via Peri 2A, casella postale 5685,
6901 Lugano,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE**, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 febbraio 2013).

Ritenuto in fatto che:

mediante decisione del 5 febbraio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera presentata dal cittadino italiano A._____, nato il 3 ottobre 1961,

il 4 marzo 2013 l'assicurato, rappresentato da UCM Federazione utenti Sanità pubblica, ha depositato, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in via principale, la concessione di una rendita intera e, in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore; a sostegno di tali conclusioni produce diversa certificazione medica,

il Tribunale, con ordinanza del 6 marzo 2013, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita,

l'UAIE e l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) nelle rispettive risposte al ricorso del 2 aprile 2013 e 27 marzo 2013, dopo aver sottoposto l'incarto al Dott. B._____ del Servizio medico regionale (SMR), il quale ha rilevato la sussistenza di un'incapacità lavorativa persistente per malattia dal novembre 2012 (rapporto del 26 marzo 2013), hanno postulato l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti, al fine di procedere ad un'adeguata istruzione complementare,

mediante ordinanza del 9 aprile 2013, copia delle risposte dell'autorità inferiore e della relazione del SMR sono state inviate al ricorrente,

con replica del 6 maggio 2013 ed osservazioni del 28 giugno successivo, l'assicurato si dichiara d'accordo di esperire nuovi accertamenti medici,

con duplica del 19 giugno 2013, rispettivamente del 18 giugno 2013, l'UAIE e l'UAI-TI confermano le loro precedenti conclusioni,

e considerato in diritto che:

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,

il ricorso, depositato il 4 marzo 2013, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito,

l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE e dall'UAI-TI, incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal punto di vista medico appare indispensabile alla luce della documentazione esibita in sede di ricorso,

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia con investigazioni mediche complementari anche di natura psichiatrica,

se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustifica-

ta, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),

visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese di procedura,

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore,

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 5 febbraio 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si percepiscono spese di procedura.

3.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: